

REBUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PENDOLARI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE IGLESIAS SERVIZI S.R.L., DAL 16.09.2019 AL 31.12.2019.

L’anno duemiladiciannove addì 01 del mese di Ottobre in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo n.7 si procede alla stipula della convenzione che regola l’affidamento del servizio citato in oggetto

TRA

Il Dott. Paolo Carta nato a San Giovanni Suergiu il 19/09/1964 nella sua qualità di dirigente dei servizi socio culturali del comune di Iglesias, che agisce per conto e nell’interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: 00376610929, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di Iglesias”;

E

Il Dott. Testa Andrea nato ad Iglesias il 09/06/1983 C.F. TSTNDR83H09E281E nella sua qualità Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi Srl partecipata pubblica del comune di Iglesias, con sede legale in, P.zza Municipio n.1 C.F. 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di Cagliari , che nel proseguo dell’atto verrà chiamata per brevità “società affidataria”

PREMESSO CHE

-con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n° 1 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata, a capitale interamente pubblico con la finalità di avviare procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili operanti nel Comune di Iglesias e di gestione di servizi strumentali da affidarsi in house providing - con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d’Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall’INSAR con nota prot. N° 413 del 21 luglio 2009 nel quale si prevedeva l’affidamento in house, del servizio di trasporto scolastico alla Società partecipata del Comune di Iglesias, Società Iglesias Servizi srl .

-con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.03.2018 è stato approvato il nuovo statuto della Società, uniformandolo ai dettami normativi contenuti nel D.Lgs. 50/2016;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 286 del 11.09.2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico “Iglesias Servizi srl” dei servizi di trasporto scolastico e assistenza e vigilanza degli alunni pendolari della scuola dell’obbligo



- con determinazione del Dirigente del settore socioculturale n° 2512 del 26.09.2019 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 69.999,60 (sessantanovemilanovecentonovantanove/60 Euro), Iva compresa relativo al costo del servizio dal 16.09.2019 al 31.12.2019 .

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico IGLESIAS SERVIZI Srl, con sede legale in Iglesias, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di trasporto scolastico degli alunni pendolari della scuola dell'obbligo dal 16.09.2019 al 31.12.2019. Il legale rappresentante della società affidataria conferma di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Articolo 3 (Corrispettivo dell'affidamento)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Iglesias alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in € 69.999,60 comprensivo di Iva nella misura di legge e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture a seguito dei controlli sulla esecuzione del servizio.

Articolo 4 (Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria)

Il servizio in oggetto viene trasferito dal Comune di Iglesias ed accettato dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società deve :

- assicurare il servizio di trasporto degli alunni ricadenti nella scuola dell'obbligo ed alunni della scuola materna, dal giorno di inizio e fino al 31.12.2019;
- osservare ed effettuare i percorsi stabiliti dalla stazione appaltante. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di sua espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicati al competente ufficio comunale. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- assicurare i viaggi di istruzione;
- caricare e scaricare gli alunni negli spazi consentiti all'ingresso dei plessi scolastici;

- nel caso di trasporto di bambini della scuola dell'infanzia, effettuare il servizio solo in presenza di un accompagnatore responsabile della custodia e assistenza dei bambini;
- nel caso di alunni portatori di handicap, deve essere garantito il servizio utilizzando, se necessario, veicoli a pianale ribassato;
- assicurare la costante pulizia, rifornimento ed efficienza degli automezzi affidati per i servizi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- curarsi e garantire che nessun alunno venga lasciato solo alla sosta;
- garantire la continuità del servizio di trasporto;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal competente ufficio comunale;
- garantire da parte degli autisti e degli assistenti un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- fornire al Comune di Iglesias immediata comunicazione telegrafica e telefonica di tutti gli incidenti in cui dovesse incorrere durante l'espletamento del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della strada;
- fornire ai referenti comunali ogni indicazione relativa a comportamenti scorretti da parte dell'utenza;

Alla società vengono affidati in comodato d'uso n. 4 pulmini scuolabus di proprietà del comune di Iglesias.

La Società affidataria uniforma al proprio manuale di sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Il servizio è trasferito dal 16.09.2019 al 31.12.2019. L'eventuale prosecuzione del servizio sarà subordinata all'adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 6 (Penalità)

Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura




determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell'effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la continuità, può, comunque rescindere il contratto ed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a carico dell'impresa una sanzione variabile da € 500,00 a € 2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell'arco di 60 giorni la penalità applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa la presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune-società.

Articolo 8 (Polizza assicurativa)

La società affidataria è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'amministrazione e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione delle prestazioni della presente convenzione. La Società, allo scopo di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo ha stipulato polizza assicurativa n. 300244067 emessa da Generali Italia Spa, in data 01/06/2010, nella forma "C.A.R. (Contractors All Risks)" con un massimale non inferiore all'importo dei servizi affidati.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone è stipulata per una somma assicurativa pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 9 (divieto di cessione della convenzione e subappalto)

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.



Articolo 10 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 11 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 13 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto la società affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Iglesias Via Isonzo n.7.

Articolo 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del comune di Iglesias.

Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)

Il comune di Iglesias, ai sensi del decreto legislativo, n. 196/2003, informa la società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo

svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente
del Settore Socio Culturale
Dott. Paolo Carta



L'Amministratore Unico
della Società Iglesias Servizi srl
Dott. Andrea Testa

